

**COMUNE DI TRAVO
PROVINCIA DI PIACENZA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul reddito delle persone fisiche)**

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D. L.gs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. A).
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142, lett. C) punto 2).
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett b) non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 7.500,00. (tale possibilità è facoltativa)

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.